

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"BI. ZI. BIKE LAGO DI VICO A.S.D."
approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 11/06/2014

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente è costituita, con sede nella residenza del suo Presidente, una associazione denominata: **"Bi. Zi. Bike Lago di Vico - Associazione Sportiva Dilettantistica"** con logo una bicicletta stilizzata di colore grigio con su scritto, in nero, la sigla BiZi e, nella parte inferiore, la scritta style, di colore rosso, il tutto all'interno di una corona di guarnitura di colore grigio su sfondo bianco.

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e nessun indirizzo politico e religioso opera per fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione con spirito altruistico si propone di:

- a) perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali attraverso la gestione dell'attività sportiva, ricreativa ed aggregativa;
- b) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni ciclistiche e comunque sportive in generale, di natura dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale in collaborazione con la FCI e/o gli Enti della Consulta con i quali, annualmente, il Consiglio Direttivo deciderà di aderire;
- c) esercitare con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo e dello sport in genere, inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Articolo 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività promosse dall'associazione;

Solamente i soci ordinari maggiorenni, decorsi tre mesi dall'ammissione, hanno diritto a:

- esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi:

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio ordinario minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale che non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
- alla partecipazione fattiva, come partecipanti attivi e/o come organizzatori nella promozione e/o come collaboratore durante lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche.

I soci ordinari hanno l'obbligo del tesseramento nel rispetto delle regole stabilite dalla FCI o dagli altri Enti della Consulta. In mancanza del suddetto tesseramento il socio assumerà la qualifica di socio sostenitore, quindi non praticante.

Articolo 7 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. mancata osservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- D. per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;

Nei casi di cui alle lettere C e D l'esclusione del socio sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo ed il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso a una disamina degli addebiti. Il

provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 8 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

A. l'Assemblea generale dei soci;

B. il Presidente;

C. il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.bicizingari.it e mediante invio di e-mail ai soci che hanno registrato tale indirizzo, almeno otto giorni prima delle adunanze, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede dell'associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame:

A. approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio;

B. procede alla nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;

C. delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;

D. approva gli eventuali regolamenti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o da almeno un settimo degli associati, arrotondato all'unità superiore, con indicazione delle materie da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci ordinari maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da cinque persone compreso il presidente, scelte tra gli associati ordinari dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente; il ruolo di cassiere può essere assegnato anche a soggetto esterno al consiglio. Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana o degli altri Enti della Consulta.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dai consiglieri presenti alla seduta. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di

tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione.

Articolo 16 - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica un anno. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione, stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale derivanti da deliberazioni assembleari e da obblighi di legge, vigila sul rispetto delle Leggi, dello Statuto degli scopi dell'associazione e delle iniziative deliberate dall'assemblea. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente ed è rieleggibile.

Articolo - 17 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 18 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

